



Prefettura – U.T.G. di Pavia

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SULLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE E L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

La Prefettura - U.T.G. di Pavia, nella persona del Prefetto, Dott.ssa Giuseppa Strano

e

l'Università degli Studi di Pavia, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Fabio Rugge

premesso che

- il Protocollo di legalità in epigrafe si inserisce nell'ambito del più ampio disegno normativo disceso dall'emanazione della L 190/2012 in tema di anticorruzione, e dei successivi decreti attuativi
- conformemente a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata le Amministrazioni sottoscrittrici intendono offrire ai propri portatori d'interesse ed interlocutori privilegiati strumenti operativi idonei a prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno corruttivo sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni e dell'affidabilità delle stesse
- il presente documento risponde anche alla necessità di avviare uno stabile e virtuoso circuito collaborativo interistituzionale, in conformità al principio costituzionale sulla reciproca e leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni

VISTA la L 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione della corruzione della illegalità nella pubblica amministrazione”*

VISTO il DLgs 33/2013 recante norme sul *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*

VISTO il DL 90/2014 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, convertito con modificazioni dalla L 114/2014

VISTO l'art. 32 del citato decreto-legge, rubricato *“Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”*

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15/07/2014 recante le *“Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC e Prefetture U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”*

- **CONSIDERATO** che, conformemente alle citate Linee Guida, ed in coerenza con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, le scriventi Amministrazioni ritengono opportuno attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicatrice
- **CONSIDERATO** che lo scorso 22 aprile 2014 è stato sottoscritto tra la Prefettura di Pavia ed il Comune di Pavia un Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici al fine di prevenire, controllare e contrastare i tentativi d'infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro e che è prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del medesimo Protocollo, la possibilità di un'adesione successiva da parte di altre Pubbliche Amministrazioni

Prefettura di Pavia e Università degli Studi di Pavia
convengono quanto segue

- l'Università degli Studi di Pavia col presente atto aderisce al Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, stipulato in prima istanza tra Prefettura di Pavia e Comune di Pavia in data 22/04/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del medesimo Protocollo, allegato al presente atto nonché parte integrante dello stesso
- contemporaneamente sottoscrive il presente Protocollo sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa al fine di garantire una corretta e trasparente esecuzione di Opere e Contratti nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 190/2012, dal DL 90/2014 e dalla Linee Guida Anticorruzione nonché di prevedere ulteriori misure affinché la fase di affidamento delle procedure di appalto non venga contaminata ed inficiata da tentativi di corruzione, anche attraverso forme di monitoraggio della fase relativa all'esecuzione dei lavori
- al presente Protocollo di legalità potranno aderire, con successiva formale sottoscrizione d'integrale accettazione, altre Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico, Concessionari di servizi pubblici.

Articolo 1

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici, delle forniture di beni e servizi le stazioni appaltanti si impegnano:
 - a. ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al presente Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
 - b. a predisporre la documentazione di gara e/o contrattuale nel rispetto del principio di trasparenza conformemente alla normativa in vigore. In particolare sarà prestata maggiore attenzione a quanto previsto nei casi di subappalto nonché nei casi di eventuali penali, oltre che in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
 - c. a introdurre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti clausole:

clausola n. 1: *“il contraente appaltatore s’impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”*

clausola n. 2: *“l’Università degli Studi di Pavia si riserva di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c., ogniqualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317-318-319-319 bis-319-ter-319 quater-320-322-322 bis-346 bis-353-353 bis c.p.”*

d. in particolare, l’Università degli Studi di Pavia s’impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento all’art. 3, comma 8, del proprio Codice di Comportamento, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore¹.

2. Nei casi di cui al punto c) del precedente comma, al fine dell’esercizio della potestà risolutoria, l’Università degli Studi di Pavia, previa comunicazione alla Prefettura di Pavia della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del c.c., valuta, di concerto con la medesima Prefettura, in alternativa all’ipotesi risolutoria, se ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Università degli Studi di Pavia e l’impresa aggiudicataria o tra quest’ultima ed il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all’art. 32 del DL 90/2014.

3. L’Università degli Studi di Pavia si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione, corruzione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma vengano posti in essere.

Articolo 2

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Protocollo dal parte del contraente appaltatore comporta la violazione dei doveri di collaborazione con l’applicazione di una conseguente sanzione. Detta sanzione, comminata dalla stazione appaltante, sarà determinata, in proporzione alla condizione sfavorevole, fino alla concorrenza del 2% del valore del contratto o del sub-contratto

¹Art. 3, comma 8, del Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Pavia: *“In particolare nei contratti di affidamento di appalti di fornitura di servizi e lavori, a cura della Struttura competente, dovrà essere inserita una clausola in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni del presente Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall’Università degli Studi di Pavia, nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione delle violazioni del Codice”*



Prefettura – U.F.G. di Pavia

stesso. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.

2. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Università degli Studi di Pavia e versate su uno specifico conto corrente fruttifero al fine di poter essere successivamente accantonate in un apposito fondo, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del sub-contraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di ulteriori misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Prefettura.

3. L'Università degli Studi di Pavia, sottoscrivendo il presente atto e al fine di coadiuvare l'attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi, si impegna ad inserire in tutti i contratti stipulati apposita clausola che preveda l'obbligo da parte dell'appaltatore di fornire alla stessa Università tutti i dati previsti dalla normativa vigente nonché dal Protocollo di legalità del 22/04/2014, di cui in premessa ed al quale la medesima aderisce, e dal presente Protocollo.

4. La risoluzione del contratto non comporta obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico dell'Università degli Studi di Pavia, né a carico dell'appaltatore /sub-contraente, fatto salvo il pagamento di quanto eventualmente prestato.

Articolo 3

Il presente Protocollo dovrà essere osservato da tutti i soggetti e da tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate all'adempimento del contratto e alla realizzazione dell'opera.

Articolo 4

Il presente Protocollo avrà effetto immediato a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di entrambi gli enti sottoscrittori ed avrà la durata di anni 2 e s'intenderà tacitamente rinnovato salvo disdetta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Pavia,

Il Prefetto di Pavia
Dott.ssa Giuseppa Strano

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Pavia
Prof. Fabio Rugge